

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 147

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 10 novembre 2022

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
(FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 4.1 nella l.r. 34/1988)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:

“Art. 4.1

1. I gruppi consiliari, ai fini dell'assegnazione del personale esterno, attingono per una quota non inferiore al 50 per cento del budget ad essi spettante, ad un elenco costituito dal personale esterno all'amministrazione in servizio alla data del 31 dicembre 2022 che abbia prestato per più di cinque anni la propria attività presso i gruppi consiliari o presso le segreterie dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale alla data della prima seduta consiliare della dodicesima legislatura. L'elenco è ordinato, per l'assegnazione, secondo i periodi di servizio effettivamente espletati.

2. All'elenco di cui al comma 1 attingono, qualora decidano di avvalersi di personale esterno, l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale, per una quota non inferiore al 50 per cento della dotazione organica prevista dalla legislazione regionale per i suddetti organismi.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Disposizione finale)

1. Questa legge si applica a decorrere dalla dodicesima legislatura.